



Venezia 2 febbraio 2022

## **COME CAMBIA LA BUSA PAGA NEL 2022** **REDDITO IMPONIBILE, IRPEF, DETRAZIONI, BONUS...**



In questi giorni con le buste paga di gennaio si iniziano a vedere gli effetti individuali degli interventi riformatori del sistema di tassazione italiano, intervenuti fine anno con l'approvazione della **Legge di Bilancio 2022** (*Legge 234 del 30 dicembre 2021*) da parte del Consiglio dei ministri. Infatti, sono già operative le disposizioni che modificano gli scaglioni e le aliquote di tassazione ai fini IRPEF; le misure e le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; le modalità di calcolo del "bonus 100 euro"; l'abrogazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro e il riconoscimento solo per il 2022 di un esonero contributivo parziale a favore dei dipendenti con reddito inferiore a 34.996 euro.

Inoltre, dal mese di marzo p.v. è bene ricordare che partirà l'Assegno Unico e Universale Familiare che modifica radicalmente la filosofia di computo del sistema delle detrazioni e degli assegni familiari per i figli che non saranno più inseriti nelle buste paga dei lavoratori in quanto il nuovo Assegno Unico e Universale per i figli verrà accreditato direttamente dall'INPS sul conto corrente indicato all'atto della domanda del beneficiario.

### **REDDITO IMPONIBILE PER APPLICAZIONE IRPEF E DETRAZIONI**

L'Irpef "netta" dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa: ad esempio la detrazione per il coniuge, i figli e altri familiari a carico, e le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l'anno (come salute, istruzione, interessi per il mutuo dell'abitazione, ecc). Inoltre, vanno sottratti i crediti d'imposta spettanti.

### **MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE**

La Legge di Bilancio 2022, dal 1/1/2022 ha **ridotto il numero delle aliquote da cinque a quattro**, mantenendo inalterati i soli livelli dell'aliquota minima (23%) e massima (43%), e rimodulato il sistema delle detrazioni e del cosiddetto "bonus Irpef". Con i nuovi scaglioni di reddito, viene ridotta di due punti l'aliquota relativa al secondo scaglione (dal 27 al 25%) e di tre punti quella del terzo scaglione (dal 38% al 35%), il cui limite superiore, però, scende da 55.000 a 50.000 euro. L'ultimo scaglione, al quale è applicata l'aliquota massima, parte da 50.000 euro, comportando un incremento dell'aliquota applicabile sui redditi da 50.000 a 55.000 di cinque punti e su quelli tra 55.000 e 75.000 euro di due punti. Quindi, in sintesi, vengono ridotte le aliquote legali che si applicano tra i 15.000 e i 50.000 euro mentre vengono aumentate quelle tra i 50.000 e i 75.000 euro.

Le differenze tra la normativa previgente e quella in vigore dal 1/1/2022 sono di un -2% per i redditi da 15.001 a 28.000 euro; di -3% per i redditi da 28.001 a 50.000 euro; di +5% per i redditi da 50.001 a 55.000 euro e di +2% per i redditi da 55.001 a 75.000 euro.



#### ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI DI REDDITO DAL 2008 AL 2021:

SCAGLIONE	ALIQUOTA	CORRETTIVO
Fino a 15.000 euro	23%	-
Da 15.000,01 a 28.000 euro	27%	600,00
Da 28.000,01 a 55.000 euro	38%	3.680,00
Da 55.000,01 a 75.000 euro	41%	5.330,00
Oltre	43%	6.830,00

Per calcolare l'imposta dovuta, occorre moltiplicare il reddito imponibile per l'aliquota corrispondente allo scaglione entro il quale il reddito stesso è compreso; al prodotto così ottenuto andrà poi sottratto il correttivo, sempre relativo al medesimo scaglione.  
Es.1 reddito imponibile annuo = 16.000 euro Irpef dovuta =  $16.000 \times 27\% - 600$   
Es. 2 reddito imponibile annuo = 36.000 euro Irpef dovuta =  $36.000 \times 38\% - 3.680$

#### ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI DI REDDITO DAL 2022:

SCAGLIONE	ALIQUOTA	CORRETTIVO
Fino a 15.000 euro	23%	-
Da 15.000,01 a 28.000 euro	25%	300,00
Da 28.000,01 a 50.000 euro	35%	3.100,00
Oltre	43%	7.100,00

Per calcolare l'imposta dovuta, occorre moltiplicare il reddito imponibile per l'aliquota corrispondente allo scaglione entro il quale il reddito stesso è compreso; al prodotto così ottenuto andrà poi sottratto il correttivo, sempre relativo al medesimo scaglione.  
Es.1 reddito imponibile annuo = 16.000 euro Irpef dovuta =  $16.000 \times 25\% - 300$   
Es. 2 reddito imponibile annuo = 36.000 euro Irpef dovuta =  $36.000 \times 35\% - 3.100$

#### ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI DI REDDITO MENSILE DAL 2008 AL 2021:

**Importante tenere presente che esiste anche un Irpef mensile applicata allo stipendio dei lavoratori dipendenti mensilmente a titolo di anticipo di imposta.** L'Irpef mensile così trattenuta, viene calcolata sulla base del reddito che il lavoratore, dovrebbe percepire nell'arco dell'anno. Con l'ultimo cedolino paga di dicembre verranno effettuati i calcoli esatti con relativo conguaglio con un rimborso Irpef o un pagamento della maggiore imposta dovuta.

SCAGLIONE	ALIQUOTA	CORRETTIVO
Fino a 1250,00 euro	23%	-
Da 1250,01 a 2333,33 euro	27%	50,00
Da 2333,34 a 4583,33 euro	38%	306,67
Da 4583,34 a 6250 euro	41%	444,17
Oltre	43%	569,17



Per calcolare l'imposta dovuta, occorre moltiplicare il reddito imponibile per l'aliquota corrispondente allo scaglione entro il quale il reddito stesso è compreso; al prodotto così ottenuto andrà poi sottratto il correttivo, sempre relativo al medesimo scaglione.  
Es.1 reddito imponibile mensile = 1.300 euro Irpef dovuta= $1300 \times 27\% - 50$   
Es.2 reddito imponibile mensile=5.000 euro Irpef dovuta= $5.000 \times 41\% - 444,17$

#### ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI DI REDDITO MENSILE DAL 2022:

SCAGLIONE	ALIQUOTA	CORRETTIVO
Fino a 1250,00 euro	23%	-
Da 1250,01 a 2333,33 euro	25%	25,00
Da 2333,34 a 4166,67 euro	35%	258,33
Oltre	43%	591,67

Per calcolare l'Irpef dal 2022, occorre moltiplicare il reddito imponibile per l'aliquota corrispondente allo scaglione entro il quale il reddito stesso è compreso; al prodotto così ottenuto andrà poi sottratto il correttivo, sempre relativo al medesimo scaglione.  
Es.1 reddito imponibile mensile = 1.300 euro Irpef dovuta= $1300 \times 25\% - 25$   
Es.2 reddito imponibile mensile=5.000 euro Irpef dovuta= $5.000 \times 35\% - 258,33$

#### RIMODULAZIONE DETRAZIONI

Per quanto riguarda la rimodulazione delle detrazioni per i lavoratori, distinte a seconda del "tipo" di lavoro (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione e altri redditi) il sistema è stato completamente rivisto con **l'importo della detrazione aumentata di 65 euro per le fasce di reddito tra 25.000 fino a 35.000 euro**. Tali detrazioni andranno man mano a decrescere fino ad essere azzerate al raggiungere la soglia dei 50.000 euro di reddito. Le nuove detrazioni per lavoro dipendente sono le seguenti:

#### DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DAL 2008 AL 2021

Reddito complessivo	Importo detrazione (1) (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 8.000,01 e 28.000	$978 + 902 \times (28.000 - \text{Reddito complessivo}) / 20.000$
compreso tra euro 28.000,01 e 55.000	$978 \times (55.000 - \text{Reddito complessivo}) / 27.000$
oltre	-

- 1) Tutte le detrazioni devono essere rapportate in 365mi ai giorni in cui è stato prodotto il reddito nell'anno.
- 2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
- 3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.



## DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DAL 2022

Reddito complessivo	Importo detrazione (1) (2)
non superiore a euro 15.000	1.880 (3)
compreso tra euro 15.000,01 e 28.000	"1.910 + 1190 x (28.000 - Reddito complessivo) /13.000"
compreso tra euro 28.000,01 e 50.000	"1910 x (50.000 - Reddito complessivo) /22.000"
oltre	-

**Per redditi complessivi compresi tra 25.000 e 35.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di euro 65,00.**

- 1) Tutte le detrazioni devono essere rapportate, in 365mi ai giorni in cui è stato prodotto il reddito nell'anno.
- 2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
- 3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

### **TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITI (T.I.R.) "c.d. ex Bonus Renzi di 100 euro"** **SCAGLIONI DI REDDITO FINO A 15.000 EURO**

**Il Trattamento Integrativo dei Redditi** di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), **viene mantenuto per i redditi fino a 15.000 euro** in quanto è stato disposto la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021).

### **SCAGLIONI DI REDDITO DA 15.001 A 28.000 EURO**

**L'attribuzione del bonus Irpef per i redditi da 15.001 a 28.000 euro viene sostituito, o meglio integrato, nelle nuove detrazioni fiscali riconosciute sul reddito da lavoro** tuttavia, in caso di specifiche condizioni legate alla presenza di alcune detrazioni, **sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante** per lavoro dipendente e assimilati, potrà essere riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l'imposta lorda.

Nello specifico, sarà necessario considerare l'importo delle seguenti detrazioni Irpef:

- per i familiari a carico;
- per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
- per erogazioni liberali;
- per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR;
- per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.



**FISTel - CISL**  
Federazione Informazione  
Spettacolo e Telecomunicazioni

**Vista la complessità della nuova norma per il riconoscimento del trattamento integrativo per l'ammontare non superiore a 1.200 euro annui è consigliato non richiedere al datore di lavoro il Trattamento Integrativo in busta paga con attribuzione automatica (mensilmente se spettante) o con conguaglio di fine anno, o alla cessazione del rapporto di lavoro se spettante ma di gestire direttamente il Trattamento Integrativo nel modello 730.**

#### **SCAGLIONI DI REDDITO DA 28.001 A 40.000 EURO**

L'ulteriore detrazione prevista per il 2021 per le fasce di reddito da € 28.000 a € 40.000 in misura decrescente viene eliminata definitivamente.

#### **ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI PER IL 2022**

In via eccezionale per il 2022 è stato introdotto un esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori. L'impatto di tale misura produce effetti sul cuneo fiscale in quanto si applica alla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente e riduce di conseguenza l'importo della ritenuta operata nella busta paga da parte del datore di lavoro, aumentandone di conseguenza la retribuzione netta dovuta.

**Per il periodo espressamente circoscritto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 è previsto un esonero contributivo per i rapporti di lavoro dipendente con esclusione del lavoro domestico sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali (fino al 2021 chi pagava un contributo previdenziale del 9,19%, nel 2022 pagherà un contributo dell'8,39%) a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima 5.384 euro (2.692 euro per due) e complessivamente di 34.996 euro.**

Il calcolo e la verifica del massimale andranno effettuati mensilmente fino a un importo massimo di 2.692 euro, 5.384 euro per il periodo di paga di dicembre 2022 nel quale si potrà tenere conto della quota corrispondente al rateo di tredicesima; non sarà possibile, di conseguenza, utilizzare nei mesi successivi eventuali quote dell'importo mensile non utilizzate in periodi precedenti.

L'esonero contributivo non determinerà alcun effetto negativo sul piano pensionistico del lavoratore poiché è espressamente previsto che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale misura sarà recepita nelle buste paga a seguito delle indicazioni operative da parte dell'INPS.

*La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto*